



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

**TERRINONI PAOLA**, Presidente

**CHINE' GIUSEPPE**, Relatore

**TERRANOVA VINCENZO**, Giudice

in data 30/01/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 4517/2022 depositato il 30/08/2022

**proposto da**

Comune di Roma - Via Ostiense 131/I 00100 Roma RM

**elettivamente domiciliato presso** dre.contenzioso@pec.comune.roma.it

**contro**

Gei Srl - 03891801007

**Difeso da**

Matteo Coppola - CPPMTT64P02B774Z

Tiberio Gulluni - GLLTBR70D14H501Q

**ed elettivamente domiciliato presso** matteocoppola@legalmail.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 2155/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 8 e pubblicata il 23/02/2022

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12237 IMU 2014

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12237 IMU 2015

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12238 IMU 2015

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6338 TASI 2014

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6339 TASI 2015

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:**

**Resistente/Appellato:**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con l'atto di appello in epigrafe, Roma Capitale impugna, per la integrale riforma, la sentenza della CTP di Roma n. 2155 del 23 febbraio 2022 recante accoglimento del ricorso della GEI S.r.l. avverso gli avvisi di accertamento n. 12237 e n. 12238, relativi all'IMU 2014 e 2015, nonché gli avvisi di accertamento n. 6338 e n. 6339 relativi alla TASI 2014 e 2015.

2. Per la CTP di Roma gli avvisi contestati dalla GEI S.r.l. si ponevano in contrasto con l'art. 32 del d. lgs n. 175 del 2014, poiché gli immobili assoggettati a tassazione, nell'anno di imposta di riferimento, non erano nella disponibilità del contribuente, in quanto prima sottoposti a sequestro, poi a confisca, nell'ambito di un procedimento penale.

3. Con l'atto di gravame, parte appellante deduce che il sequestro non comporta la perdita del diritto di proprietà e, pertanto, permane in capo al titolare del diritto dominicale la soggettività passiva ai fini di imposta, sia per l'IMU, sia per la TASI. Di qui la richiesta di integrale riforma della decisione gravata, anche sul capo concernente le spese di lite.

4. Si è costituita per resistere al gravame la GEI S.r.l. in liquidazione, replicando ai motivi di appello e deducendo e documentando che sugli immobili oggetto degli atti impositivi emessi da Roma Capitale, in virtù di sentenza della Corte di appello di Roma - I Sezione penale del 30 marzo 1999, divenuta esecutiva nel 2000, è stata disposta la confisca ex art. 240 c.p.

5. Alla udienza pubblica del 30 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

6. L'appello è infondato.

7. Risulta nella specie *per tabulas* che in virtù di sentenza della Corte di appello di Roma - I Sezione penale del 30 marzo 1999, prodotta agli atti del giudizio, divenuta esecutiva nel 2000, gli immobili siti in Roma via Merulana n. 264 (interni 5, 6 e 8), via Paraguay n. 118 e via Tirso n. 90, tutti di proprietà della GEI S.r.l., sono stati confiscati ai sensi dell'art. 240 c.p.

Pertanto, è pacifico che negli anni di imposta ai quali afferiscono le pretese tributarie di Roma Capitale oggetto del presente giudizio, tutti i predetti immobili non erano più, e da molti anni, di proprietà della odierna parte appellata.

8. Ciò posto, rileva il Collegio che ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. n. 175 del 2014 (che ha modificato l'art. 51 del d. lgs. n. 159 del 2011) "*durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi*".

La predetta disposizione non lascia adito a dubbi di sorta in ordine al fatto che se intervengono provvedimenti di sequestro o confisca immobiliare non può essere pretesa alcuna imposta sugli immobili da parte del

titolare del diritto dominicale (in caso di sequestro) ovvero da parte del precedente proprietario (in caso di confisca).

9. Pertanto, la pretesa azionata nella specie da parte di Roma Capitale, come condivisibilmente affermato dalla CTP, si palesa priva di presupposto impositivo, poiché - giova ribadirlo - nell'anno di imposta di riferimento (2014 e 2015) parte appellata non era più proprietaria degli immobili, avendo perso definitivamente il diritto dominicale in seguito alla confisca *ex art. 240 c.p.*

Di talché la sentenza gravata sfugge a tutti i motivi di censura articolati da parte appellante.

A ciò deve essere aggiunto, per completezza argomentativa, che a fronte della pacifica perdita della proprietà da parte della GEI S.r.l. sin dal 2000 degli immobili oggetto degli avvisi di accertamento IMU e TASI, non pertinenti, e comunque completamente fuori asse ed in evidente contrasto con la lettera dell'art. 32 del d. lgs. n. 175 del 2014, si palesano gli argomenti spesi nell'atto di appello per sostenere che il provvedimento di sequestro degli immobili non esclude la soggettività passiva in capo al titolare del diritto dominicale.

10. In conclusione, l'appello deve essere respinto.

11. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 1, rigetta l'appello e condanna l'appellante Roma Capitale al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 complessivi.

Roma, 30 gennaio 2024.